



## CONTRATTO

### **Servizio di collaudo strutturale in corso d'opera e tecnico - amministrativo e funzionale impianti relativo ai Lavori di miglioramento sismico dell'Istituto Mandela a Castelnovo ne' Monti (RE), sede di via Morandi 4.**

La Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica ing. Gatti Azzio, nato a Reggio Emilia, il 05/07/1972, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;

**E**

L'ing. Stefano CROCI nato a Castelnovo ne' Monti C.F. CRCSFN62C27C219L in qualità di legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato S.S. di Geom. Corradi Davide e Ing. Croci Stefano con sede a Castelnovo ne' Monti (RE) in P.le Rovereto n.5/2 - Partita IVA 01581440359, di seguito denominato "professionista";

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO**

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il **Servizio di collaudo strutturale in corso d'opera e tecnico amministrativo e funzionale impianti relativo ai Lavori di miglioramento sismico dell'Istituto Mandela a Castelnovo ne Monti RE, sede di via Morandi 4.**

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo delle opere edili e funzionale opere impiantistiche finale e collaudo strutturale in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del Codice, degli articoli da 215 a 238 del DPR 207/2010 e smi, dell'art. 67 del DPR 380/200, Legge n.1086/1971, Cap. 9 DM. Infrastrutture 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n.7 e altre normative vigenti, come di seguito indicati:

- collaudo tecnico-amministrativo delle opere edili;
- collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti meccanici;
- collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti elettrici e speciali
- collaudo strutturale in corso d'opera

Tali servizi dovranno essere sviluppati e definiti nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il professionista si impegna altresì a mantenere la massima **riservatezza** e a non divulgare per alcuna ragione le informazioni che acquisirà nel corso del contratto. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fin quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso dal contratto.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di **incompatibilità** nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere in questo periodo nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

All'incaricato, inoltre, potrà essere richiesto di prestare assistenza e presenziare a riunioni e sedute di organi tecnici e politici e con i responsabili delle attività didattiche.

Il Professionista si impegna altresì a partecipare a tutti gli incontri pubblici, incontri necessari per pareri, sopralluoghi e assemblee, richiesta dalla SA e funzionali alla realizzazione e condivisione dell'opera.

Il professionista, al fine di snellire ed accelerare le attività, dovrà fornire la propria disponibilità, tramite il proprio smartphone/tablet, a partecipare a gruppi di lavoro tramite app Social gratuite organizzati dal RUP o dalla DL, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Il professionista, al fine di snellire ed accelerare le attività, dovrà fornire la propria disponibilità alla corrispondenza tramite la mail ordinaria comunicata dallo stesso professionista o indicata nell'albo professionisti della SA.

## **Art.2 ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA**

Sono a carico della Provincia:

- la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato, in particolare i documenti da fornirsi al Collaudatore come da art.217 del DPR 207/2010 e smi;
- l'IVA nella misura di Legge;
- gli oneri previdenziali nella misura del 4%;
- ogni altro onere non posto direttamente a carico del Professionista.

Il responsabile unico del procedimento (di seguito "RUP") fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR 207/2010 e smi necessaria all'espletamento della prestazione in oggetto e consegnerà al Professionista la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico.

Per ogni consegna del materiale il Professionista attesterà il ricevimento degli atti.

La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al Professionista, anche per il tramite della DL, dopo l'ultimazione dei lavori.

Il Professionista appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce al RUP tutti i documenti indicati nell'elenco. L'Organo di collaudo è responsabile della custodia della documentazione consegnata in originale dal RUP.

## **Art.3 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COLLAUDATORE**

Il Professionista è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo le disposizioni normative vigenti e quanto previsto nel presente disciplinare e le indicazioni impartite dal RUP. Il Professionista, nello svolgimento dell'incarico, dovrà coordinarsi con il RUP allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle problematiche nel loro divenire ove previsto nell'incarico.

Il collaudatore dovrà, se autorizzato dal RUP, reperire la documentazione di cui all'art. 217 del DPR 207/2010 e smi direttamente dal DL.

Per ogni consegna del materiale il Professionista attesterà il ricevimento degli atti.

Sono, inoltre, a carico del collaudatore le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

## **Art.4 PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

### **4.1 Collaudo strutturale**

Il collaudo strutturale, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle norme tecniche, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo. L'incarico verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in particolare dell'art. 67 del D.P.R. 380/200, Leggi n.1086/1971 e n. 64/71, del Cap. 9 DM. Infrastrutture 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7.

Il collaudo strutturale dovrà essere eseguito in corso d'opera, attraverso visite periodiche con cadenza che esso ritiene adeguata ai fini di un accertamento della regolare esecuzione dei lavori, alla presenza del Direttore dei Lavori e della Impresa.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'impresa, il Direttore dei Lavori ed il RUP è redatto apposito verbale con le modalità previste all'art. 223 del DPR. 207/2010 e smi.

Il collaudo strutturale riguarda il complesso delle verifiche e prove atte ad accertare tecnicamente la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie approvate, in modo da garantire all'Amministrazione la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'Amministrazione ha commissionato l'opera.

Il collaudo strutturale di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle vigenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.

Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali.

Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:

- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle presenti norme tecniche;

- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Capitolo 11;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;

h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;

- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;

- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Il Professionista si impegna a consegnare la documentazione di collaudo in duplice copia cartacea oltre ai file formati digitalmente e in formato editabile.

#### 4.2 Collaudo tecnico amministrativo finale delle opere tutte

L'incaricato, sulla scorta degli elaborati forniti dal Responsabile Unico del Procedimento e consistenti nel contratto, nei documenti di progetto relativi, nelle eventuali perizie di variante negli atti contabili e di direzione lavori, provvederà ad effettuare i seguenti collaudi con le modalità di seguito indicate:

· collaudo tecnico-amministrativo delle opere edili;

· collaudo tecnico-amministrativo degli impianti meccanici;

· collaudo tecnico-amministrativo degli impianti elettrici e speciali;

Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art. 102 del Codice e secondo le modalità di cui al Titolo X Capo I e II del DPR 207/2010 e smi per quanto applicabili al presente affidamento, che si richiamano integralmente, nello specifico dovrà controllare, verificare e accertare:

a) se l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

b) se fu eseguita in conformità del contratto, del progetto esecutivo validato, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

c) se i dati risultanti dai documenti giustificativi, e dalla contabilità, corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

d) se i prezzi applicati ed i corrispettivi determinati negli stati d'avanzamento e nel conto finale sono conformi alle pattuizioni contrattuali;

e) se nella gestione delle opere in economia si sia avuto cura degli interessi dell'Amministrazione

f) esprimere parere su eventuali penali applicate;

g) espletare le visite secondo l'art. 222 e con redazione di processo verbale di visita come da art. 223 del DPR. 207/2010;

h) Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel progetto esecutivo, nei capitolati speciali di appalto e in eventuali varianti e, tenuto conto di eventuali modifiche

concordate ed approvate durante il corso dei lavori;

i) redigere apposito verbale come da art. 223 del DPR. 207/2010, trasmettendolo al RUP entro trenta giorni successivi alla data della visita;

l) esaminare e accertare la completezza della documentazione ricevuta dal RUP;

m) redigere eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle eventuali richieste formulate dall'esecutore;

n) redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;

o) redigere, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato di collaudo che dovrà contenere:

1. una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera;
  - luogo di esecuzione;
  - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
  - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
  - il quadro economico recante gli importi autorizzati;
  - l'indicazione dell'esecutore;
  - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
  - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
  - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
  - la data e gli importi riportati nel conto finale;
  - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
  - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
  - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
2. il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
3. il richiamo al verbale della visita definitiva (da allegare);
4. la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
5. la certificazione di collaudo.

Nella certificazione, il Collaudatore:

- riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Provincia per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- la somma da rimborsare alla Provincia per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- definisce, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;

Ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., successivamente alla sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'esecutore o decorso inutilmente il termine a tal fine assegnato, tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegandovi:

- a) verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

Il Collaudatore invia per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui ai punti da a), a d).

Tutti i processi verbali saranno essere redatti dal Collaudatore secondo le modalità di cui all'art. 223 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili all'impresa appaltatrice, il Professionista si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al RUP, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il Professionista è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori (almeno 10 gg. prima) la data della visita definitiva di collaudo,

che può essere unica ovvero constare di più visite successive; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo. Nel caso in cui l'esecutore non intervenga la visita definitiva sarà esperita alla presenza di due testimoni estranei alla Provincia ponendo i relativi oneri a carico dell'esecutore stesso.

Il Professionista si impegna a consegnare la documentazione di collaudo in duplice copia cartacea oltre ai file formati digitalmente e in formato editabile.

#### 4.3 Collaudo tecnico-funzionale impianti finale

Il collaudo tecnico funzionale definitivo riguarda il complesso delle verifiche atte ad accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto indicato nel progetto, nei capitolati speciali d'appalto e nelle varianti approvate.

La documentazione finale, le dichiarazioni e le certificazioni che l'appaltatore deve produrre è verificata e raccolta dal Direttore dei Lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione dei collaudi, con impianti opportunamente avviati e tarati in grado di fornire le prestazioni previste sono indicate nei documenti costituenti l'appalto e nei Capitolati Speciali d'Appalto e come richiesto dal Direttore dei Lavori.

Il collaudo tecnico funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento a cura e spese dell'Esecutore con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova, in contraddittorio in presenza del Collaudatore, del Direttore dei Lavori e del RUP.

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore.

Il Professionista si impegna a consegnare la documentazione di collaudo in duplice copia cartacea oltre ai file formati digitalmente e in formato editabile.

#### **ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE**

Il collaudo strutturale dovrà essere espletato entro 60gg dal deposito della relazione a struttura ultimata da parte del Direttore dei Lavori.

Il collaudo tecnico amministrativo finale e funzionale impianti deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. I tempi potranno essere contratti in relazione alle esigenze della Provincia e della Direzione Scolastica previ accordi con il RUP. Potrebbero essere altresì richiesti collaudi parziali in relazione a consegne anticipate e scaglionate dei vari blocchi.

#### **ART.6 PENALI**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, per responsabilità del Professionista, rispetto alle prestazioni di cui all'art.4 richieste dal RUP tramite mail e indicanti tempistiche, è prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema d'inadempimento e, in particolare, il diritto dell'Amministrazione a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi all'affidatario tramite PEC. Il Professionista avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

#### **Art.7 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri contrattuali il Professionista deposita una "garanzia definitiva", a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale con le eventuali maggiorazioni ex art. 103

del D.Lgs. 50/2016) con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dell'importo pari a € 1.370,00 rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni spa n. 01427991000214 emessa il 13-05-2022.

La Provincia avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione e l'appaltatore dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il Professionista deposita presso la Provincia, una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, con efficacia dalla data di aggiudicazione del servizio stesso, sino all'ultimazione delle prestazioni. Tale polizza n. IPF0006728 rilasciata da AIG EUROPE S.A. codice intermediario 9459 in corso di validità, è prestata per un massimale unico di € 2.000.000,00.

La polizza costituisce una garanzia assicurativa di responsabilità civile (RCT), che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Qualora derivino danni o sanzioni al RUP, per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

#### **Art.8 RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI E ONERI A CAPO DELL'APPALTATORE**

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e smi e da regolamenti.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il professionista è altresì tenuto a osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e dei relativi obblighi contributivi e tributari, formalmente accertato, consente all'Amministrazione di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che la Ditta affidataria possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

Sono altresì da intendersi a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi che, in quanto valutati, non daranno luogo ad alcun incremento dell'importo contrattuale:

- la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta;
- sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale, nonché gli oneri conseguenti all'applicazione della normativa sulla sicurezza e protezione dei lavoratori;
- qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.

#### **Art.9 PAGAMENTI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010**

La Provincia corrisponderà al Professionista, per l'esecuzione del servizio in oggetto, la somma complessiva netta pari a € 13.700,00 (VEDI All.B OFFERTA ECONOMICA).

Il compenso professionale relativo alle attività sarà effettuato come segue:

- 40% alla consegna del collaudo strutturale
- 60% alla consegna del collaudo tecnico - amministrativo e funzionale

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di fattura elettronica da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Nel caso in cui il professionista dichiara di avere dei dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione di Regolarità Contributiva.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

Banco BPM Agenzia di Castelnovo ne' Monti IT 02 T05034 66280 000000005636 intestato a Studio Tecnico Associato S.S. di Geom. Corradi Davide e Ing. Croci Stefano.

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

- Stefano Croci nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 27-03-1962 C.F. CRC5FN62C27C219L - Socio
- Davide Corradi nato a Canossa (RE) il 27-12-1959 C.F. CRRDVD59T27C66P - Socio

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n° **CIG 9180570E04**

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

A pena di nullità assoluta, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### **Art.10 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467 e ss. del Codice Civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

#### **Art.11 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Non è consentito all'affidatario cedere il presente contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. E' parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto o parti di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del committente, per le consulenze specialistiche, per le attività concernenti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, e per la redazione grafica di elaborati e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ferma restando la responsabilità dell'affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il professionista sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti per le collaborazioni di cui al precedente capoverso.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del professionista, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il professionista sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

Qualora il professionista ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto.

#### **Art.12 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO**

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax, via PEC o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente;
- il superamento del 10% delle penali.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Amministrazione della cauzione definitiva prestata a garanzia della esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni.

E' previsto il recesso anticipato nel caso in cui la Provincia dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ovvero qualora siano apportate modifiche alle materie di competenza dell'ente definite dalla L.56/2014, sia che riguardino il settore oggetto dell'incarico che altri ambiti di competenza.

#### **Art.13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE**

Il presente atto, redatto tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modificazioni.

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo, le tasse di registrazione in caso d'uso ed i diritti di scritturazione.

#### **Art.14 DIVERGENZE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data.....

Il professionista (legale rappresentante) Ing. Stefano Croci

La Provincia di Reggio Emilia Ing. Azzio Gatti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art.6 Penali

Art.9 Pagamenti ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Art.12 Cause di risoluzione - Recesso

Art.14 Divergenze

Il professionista (legale rappresentante) Ing. Stefano Croci